



## COMUNE DI SAN GIORGIO DEL SANNIO Provincia di Benevento

Piazza Municipio n.1 – 82018 SAN GIORGIO DEL SANNIO (Bn)  
PEC: [sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it](mailto:sangiorgiodelsannio@pec.cstsannio.it)

ORDINANZA SINDACALE n. 28 del 20 aprile 2020

### IL SINDACO

Considerata l'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Richiamato in particolare l'art.1 comma 2) del D.P.C.M. del 9/3/2020 il quale stabilisce che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

Considerato che bisogna comunque e tassativamente mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;

VISTO il D.P.C.M. dell'1/4/2020;

VISTO inoltre:

– Il D.lgs. 31 marzo 1998, art. 117;

– L'art. 50 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### ORDINA

**per una maggiore tutela e a salvaguardia dell'incolumità e sicurezza dei cittadini, l'apertura e la chiusura di tutte le attività, attualmente aperte ai sensi dei DD.PP.CC.MM. del 1 aprile 2020 , secondo il seguente calendario:**

- **25 Aprile 2020 apertura dalle ore 08,00 alle ore 14,00**
- **26 Aprile 2020 chiusura intera giornata per tutte le attività**

### DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet [www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it](http://www.comune.sangiorgiodelsannio.bn.it).

Di incaricare il Servizio di Polizia Municipale sulla esecuzione della presente Ordinanza.

Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa a Prefettura – UTG di Benevento, Servizio di Polizia Municipale di San Giorgio del Sannio, Comando Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio.

### AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art.650 C.P. e con l'irrogazione della sanzione amministrativa previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della Legge n.241/90 contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



IL SINDACO

Prof. Mario Pepe